

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELL'AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5
N. 238/2015 DEL 11/06/2015

L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno **UNDICI** del mese di **GENNAIO** alle ore **14.30** l'Assemblea dei Sindaci si è riunita presso il Municipio di Pordenone

In rappresentanza dei Comuni sono presenti:

Claudio PEDROTTI

Sindaco Comune di Pordenone – Presidente dell'Assemblea

Vincenzo ROMOR

Assessore Comune di Pordenone

Loris ZANCAI in MUCIGNAT

Assessore Comune di Cordenons

Giuseppe GAIARIN

Sindaco Comune di Porcia

Giulia TERIO

Assessore Comune di Porcia

Giovanni CARPEGGIANI

Assessore Comune di Roveredo in Piano

Corrado DELLA MATTIA

Sindaco Comune di San Quirino

Ai fini della presente Deliberazione sono rappresentati:

Comune		Presenza	
Pordenone		1	
Cordenons		1	
Porcia		1	
Roveredo in Piano		1	
S. Quirino		1	
		Presenti	Assenti
Totale		5	0

Partecipano

Stefano FRANZIN

Resp. SSC

Paolo VILLARECCI

Ufficio Direzione e Programmazione

Il Presidente dell'Assemblea **Claudio PEDROTTI**, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita l'Assemblea a deliberare.

L' ASSEMBLEA

Visti

La Legge Regionale 6 del 31/03/2006 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, art. 41;

La Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.227 del 30/01/2014 “Modifica deliberazione n. 217 del 24/04/2013, relativamente ai criteri di assegnazione delle misure FAP: assegno per l'autonomia (APA) e contributo per l'aiuto familiare (CAF)

Il Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e l'assistenza a lungo termine (FAP), allegato alla D.G.R. 2426 del 12/12/2014;

I decreti della Regione Autonoma FVG – Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, n. 166/PREN del 10/03/2015 e n. 184/ASIS del 18/03/2015;

Preso atto che:

La Regione Autonoma FVG, con l'art. 1, comma 3- 4 e l'art. 12, comma 5 del citato Regolamento , ha attribuito all'Assemblea dei Sindaci la facoltà di pianificare l'utilizzo delle risorse, limitatamente ai seguenti aspetti:

- 1) definizione di quote riservate, al netto delle risorse già finalizzate con il decreto regionale di concessione, per:
 - a) interventi urgenti o non prevedibili, nella misura massima del 3%;
 - b) progetti sperimentali di domiciliarità innovativa, nella misura massima del 10%;
 - c) progetti rivolti a malati terminali, nella misura massima del 10%;
- 2) definizione delle risorse da destinare per le diverse tipologie di intervento FAP (Assegno per l'Autonomia - APA, Contributo per l'Aiuto familiare – CAF, Sostegno alla vita Indipendente nella misura minima del 15%), in relazione ai bisogni maggiormente presenti nel territorio ;
- 3) adozione degli strumenti per la valutazione della gravità riferita alle nuove tipologie di utenza
- 4) definizione delle modalità di raccordo tra il Servizio Sociale dei Comuni e le strutture dell'Azienda Socio Assistenziale n. 5, interessate nella gestione cofinanziata dei progetti sperimentali in favore di persone con problemi di salute mentale;

L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” ha proposto di gestire la cosiddetta “misura FAP salute mentale” di cui all'art. 10 del citato Regolamento (sostegno a progetti sperimentali in favore di persone con problemi di salute mentale) rinnovando per il biennio 2015-2016 il Protocollo d'intesa, ormai consolidato da anni.

La Direzione Centrale Salute, Integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Autonoma FVG, con decreti n. 166/PREN e n. 184/ASIS, ha assegnato all'Ambito la somma di 2.731.864,08 ed ha fornito indicazioni per il loro impegno (Documento di trasmissione prot. 7159 del 03/04/2015).

Spetta inoltre all'Ente Gestore determinare le procedure di concessione ed erogazione dei benefici, tra cui la cadenza di erogazione degli interventi che può avvenire mensilmente o bimensilmente (art. 13, c. 7 del Regolamento);

Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visto il parere favorevole del Responsabile della segreteria generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Con voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA

- 1) di riservare per il periodo indicato nel provvedimento di concessione una parte delle somme trasferite, al netto delle quote finalizzate previste dal medesimo Regolamento, per le seguenti finalità :
 - a) situazioni urgenti o non prevedibili: 1%;
 - b) progetti sperimentali di domiciliarità innovativa: 1%;
 - c) progetti rivolti a malati terminali: 1%;
 - d) vita indipendente: 15%.

In caso di ulteriori assegnazioni varranno le medesime disposizioni di riparto, in proporzione e salvo diversa indicazione regionale.

- 2) per la graduazione dell'importo dell' Assegno per l'Autonomia in base al carico assistenziale e alla situazione sociale (art. 5, commi 3 e 4), di utilizzare i criteri della **tabella B1 e B2 dell'Allegato 1 alla Deliberazione**.
Gli importi di riferimento "Min" e "Max" sono quelli della tabella 1, Allegato B e tabella 1, Allegato C del Regolamento FAP:
- 3) per quanto riguarda l'Assegno per l'Autonomia "ordinario", di definire il "valore Medio". Gli importi di riferimento sono integrati nella **tabella C dell'Allegato 1 alla Deliberazione**;
- 4) per gli effetti applicativi delle tabelle 1 e 2 dell'Allegato A del Regolamento FAP e con riferimento alle nuove tipologie di utenza indicate alle lettere e) e f), di adottare la scala valutativa della gravità riferita, elaborata d'intesa con il Distretto sanitario, la quale combina le classificazioni Valgraf e Bina, come riportato nella **tabella D dell'Allegato 1 alla Deliberazione**.
Nei casi che lo richiedono, i punteggi della scala aggiuntiva VB (Valgraf-Bina) sono utilizzati in luogo delle ADL per definire l'importo mensile APA e per l'attribuzione del punteggio "funzionale" delle liste di attesa.
- 5) di approvare il Protocollo 2015-2016 di sperimentazione per la gestione di progetti personalizzati nella salute mentale (Fondo Autonomia Possibile - Psichiatria) - **Allegato 2 alla Deliberazione** ; di autorizzare il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci a sottoscriverlo; di trasmettere l'atto all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" per i successivi adempimenti di competenza; di provvedere al trasferimento delle risorse con la precisazione che, ai fini della normativa ISEE, L'Azienda sanitaria assuma gli eventuali oneri di rilascio ai beneficiari delle relative attestazioni ai fini DSU (Trattamenti assistenziali previdenziali e indenni tari non soggetti ad IRPEF e non erogati dall'INPS).
- 6) Di dare indirizzo all'Ente Gestore per il pagamento bimestrale delle misure, sulla base di relativo rendiconto, con eventuale conguaglio finale;

- 7) di dare indirizzo all'Ente Gestore di dotarsi di uno strumento di gestione unitaria per il Fondo Autonomia Possibile secondo le specifiche del nuovo Regolamento, allineandovi la gestione amministrativa dei progetti ancora in corso non appena, alla scadenza, potranno essere rinnovati e disciplinati con il nuovo regolamento;
- 8) per quanto attiene invece le domande di accesso al FAP giacenti prima dell'entrata in vigore del Nuovo Regolamento FAP, di dare indirizzo all'Ente Gestore di farle confluire nella gestione unitaria della lista di attesa ai sensi del nuovo Regolamento, fatta salva la data UVM rilevata dai progetti originari, ai fini dell'attribuzione del cosiddetto "punteggio bonus d'attesa", e con riserva di valutare eventuali priorità ed evidenze connesse a patologia, gravità, nonché conformità della soglia di accesso ISEE;
- 9) Di stabilire quanto segue:
 - per i progetti , i cui interventi si basano sul non superamento di una determinata soglia di ISEE, il mancato rinnovo dell'attestazione ISEE entro il mese successivo al mese di scadenza, comporta la decadenza del beneficio e la conclusione del progetto;
 - per i progetti CAF, l'intervallo che intercorre tra la cessazione del contratto di lavoro dell'assistente familiare e la stipula di un successivo regolare contratto di assunzione determina l'interruzione del pagamento fino ad un massimo di 60 giorni superati i quali il contributo per l'Aiuto familiare decade ed il progetto si ritiene concluso; non è erogabile, nel periodo di interruzione, la misura sostitutiva APA "pro tempore".

Successivamente l'Assemblea dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della L.R. 21/2003 e ss. mm. ii.

Allegati: 02